

ALLEGATO**DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ RELATIVA AGLI ADEGUAMENTI TARIFFARI**

La Comunità ribadisce la dichiarazione acclusa all'accordo di cooperazione firmato il 23 giugno 1981 sul sistema delle preferenze generalizzate (SPG), applicato autonomamente alla Comunità economica europea il 1° luglio 1971 in base alla risoluzione 21 (II) della seconda conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, tenutasi nel 1968.

La Comunità s'impegna inoltre ad esaminare le proposte e le questioni presentate dall'India in merito alle norme d'origine, affinché questo paese possa trarre il massimo vantaggio dal sistema.

La Comunità, infine, è disposta ad organizzare in India seminari per gli utilizzatori pubblici e privati del sistema, affinché possano avvalersene pienamente.

Dichiarazioni della Comunità e dell'India

Durante i negoziati dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europee e l'India sulla copartecipazione e sullo sviluppo, la Comunità ha dichiarato che, conformemente all'articolo 25 dell'accordo, le disposizioni dello stesso sostituiscono, qualora siano incompatibili o identiche, le disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e l'India.

Successivamente, la Comunità ha ribadito la dichiarazione fatta in occasione della conclusione dell'accordo di cooperazione firmato il 23 giugno 1981, secondo la quale:

- a) essa non intende ritirare, nell'immediato futuro, dall'SPG i prodotti di iuta e di cocco, attualmente a dazio nullo nel sistema delle preferenze generalizzate applicato in via autonoma dalla Comunità in data 1° luglio 1971 in base alla risoluzione 21 (II) della seconda conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo tenutasi nel 1968;
- b) nell'intento di migliorare il sistema delle preferenze generalizzate, essa è disposta a tener conto dell'interesse dell'India ad ampliare e consolidare le sue relazioni commerciali con la Comunità.

L'India ha preso atto delle dichiarazioni della Comunità.

Dichiarazione da iscrivere nel verbale

L'articolo 12 dell'accordo di cooperazione non pregiudica l'adozione da parte di uno dei contraenti di misure fitosanitarie e sanitarie.